

## MOTIVAZIONE

Alle ore 10,00 circa del 14 dicembre 2009 una Squadra dei Vigili del Fuoco di Savona interveniva nella Via Belvedere di Noli, presso gli edifici di civile abitazione contraddistinti con i numeri 12, 14 e 18, ove erano state segnalate lesioni dovute a dissesto statico.

All'esito dei rilievi effettuati e delle lesioni riscontrate il Comando dei Vigili del Fuoco disponeva l'evacuazione degli immobili di cui sopra, oltre che di quello contraddistinto dal civico 16 bis della stessa Via Belvedere.

A seguito di ciò il 16 dicembre successivo personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Savona, a ciò delegato dal Procuratore della Repubblica, si recava sui luoghi, prendendo contatto con RIVAROSSA GIUSEPPE, legale rappresentante della "Z&R S.r.l.", impresa titolare del cantiere di Via Belvedere (aperto per la costruzione di una serie di autorimesse interrato) sul quale erano prospicienti gli immobili interessati dalle lesioni.

Accertata la presenza di evidenti ed importanti fessurazioni nelle pareti e di sollevamento, con conseguente rottura, dei pavimenti sia delle parti comuni che delle singole unità abitative dei predetti immobili, gli operanti richiedevano l'intervento del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica (al fine di documentare anche fotograficamente lo stato dei luoghi), acquisivano presso il Comune di Noli la documentazione relativa alla realizzazione delle autorimesse interrate ed assumevano a sommarie informazioni testimoniali il Sindaco pro tempore della cittadina, REPETTO Ambrogio.

Questi riferiva che, a causa del rinvenimento, nell'area interessata dal cantiere, di reperti archeologici, l'opera aveva subito una modifica rispetto al progetto iniziale, modifica in forza della quale l'impresa, per costruire lo stesso numero di boxes inizialmente previsto, doveva costruire un ulteriore piano interrato rispetto ai due inizialmente previsti.

Precisava che i lavori di scavo erano iniziati nella primavera del 2008 e che soltanto nell'aprile 2009 il Comune era venuto a conoscenza dell'esistenza di problematiche relative alla stabilità degli edifici di Via Belvedere: in quell'epoca egli, in particolare, era stato informato dai Vigili del Fuoco che l'immobile di detta via contraddistinto con il civico 16 bis era stato interessato da fessurazioni, ed aveva allora emanato una ordinanza (peraltro poi annullata dal T.A.R.) con cui aveva dichiarato inagibili i locali e interdetto l'accesso ai medesimi.

Venivano quindi escussi alcuni fra i residenti negli immobili interessati dalle lesioni ed era acquisita ulteriore documentazione; era disposto il sequestro probatorio degli stabili di Via Belvedere contraddistinti dai civici numeri 12, 14, 16, 16 bis e 18 nonché del cantiere della "Z&R S.r.l." e nei confronti di RIVAROSSA GIUSEPPE, ZOPPI GIOVANNI (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed



Amministratore Delegato della "Z&R S.r.l."), FILIPPI GIAMPIETRO (geologo nominato dalla detta società), RIBA RAFFAELLO (responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Noli) e DELFINO GIOVANNI (Direttore dei Lavori) veniva iniziato procedimento penale per il reato di disastro colposo.

Disposto con decreto del Procuratore della Repubblica di Savona in data 18 dicembre 2009 il sequestro preventivo del cantiere, ubicato in Noli nell'ex area ferroviaria, sottostante la Via Belvedere (sequestro poi convalidato e confermato con ordinanza 24 dicembre 2009 del Giudice per le Indagini Preliminari), il 19 dicembre 2009 il Pubblico Ministero licenziava consulenza tecnica al fine di accertare le cause (dal punto di vista geologico e strutturale) che avevano generato il quadro fessurativo; l'esistenza di un nesso causale fra gli scavi eseguiti ed il danneggiamento delle strutture e la correttezza delle valutazioni geologiche e strutturali eseguite dal DELFINO e dal FILIPPI.

A seguito di una serie di istanze, veniva nel frattempo revocato il sequestro probatorio degli immobili e del cantiere.

Il 13 aprile 2010 i nominati consulenti tecnici depositavano la relazione di consulenza concludendo nel senso che "il quadro fessurativo riscontrato sugli edifici era stato causato dai movimenti di scivolamento dell'ammasso di terreno su cui gli edifici stessi erano fondati, sostanzialmente incoerente, rimasto privo di sostegno al piede per effetto dell'inefficacia del sistema di sostegno dei fronti di scavo e, in particolare, dei tiranti installati"; che "la correlazione tra spostamenti degli edifici, apertura delle lesioni e movimenti rilevati mostravano, senza dubbio, il nesso causale fra i danneggiamento delle strutture e gli scavi eseguiti in area Z&R S.r.l.", e che "le valutazioni geologiche eseguite dal Geologo Dottor Giampietro Filippi risultavano incomplete e quindi non corrette; il progetto redatto dall'Ing. Giovanni Delfino aveva tenuto conto soltanto di esse, senza riscontrarne l'inadeguatezza delle indagini geognostiche e d'inquadramento sia rispetto alle quote di scavo che dovevano essere raggiunte, sia rispetto al versante a monte dell'area di interesse", precisando che "durante l'esecuzione dei lavori non erano state peraltro adeguatamente valutate le condizioni del sito e la posizione degli edifici sovrastanti", e non erano stati "correttamente interpretati dal direttore dei lavori alcuni fenomeni manifestatisi nelle fasi iniziali della costruzione del parcheggio interrato" (cfr. pagine 44 - 47 della relazione).

A questo punto venivano indagati, oltre ai soggetti sopra indicati, anche PASSALACQUA MAURIZIO in qualità di amministratore unico della T.P. Perforazioni S.r.l., alla quale erano stati sub-appaltati i lavori di "esecuzione di fondazioni speciali", CAROZZO ROBERTO in qualità di Direttore dei lavori per conto della T.P.Perforazioni S.r.l., FOTIA DONATO e ROSSO SIMONA in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della SCAVOTER S.r.l., società alla quale erano stati appaltati i lavori "di scavo



in terra e roccia” e FOTIA altresì in qualità di Direttore dei lavori per conto della SCAVOTER S.r.l..

Interrogati dal Pubblico Ministero, il quale contestava loro il reato di cui agli artt.113, 434 – 449 o 426 – 449 C.P. di cui in epigrafe, tutti i predetti si avvalevano della facoltà di non rispondere.

All’esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero chiedeva l’emissione nei confronti di RIVAROSSA, ZOPPI, FILIPPI, PASSALACQUA, CAROSSO, ROSSO, FOTIA e DELFINO del decreto che dispone il giudizio in ordine al reato di cui in epigrafe e, per quanto riguarda il solo DELFINO, anche per il delitto di cui all’art.481 C.P..

All’udienza preliminare in data 4 luglio 2012, alla quale gli imputati, benché ritualmente citati, non comparivano senza addurre alcun legittimo impedimento, sicché ne veniva dichiarata la contumacia, si costituivano ritualmente parte civile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il COMUNE di NOLI, in persona del Sindaco pro tempore, il CONDOMINIO di VIA BELVEDERE 18 – NOLI in persona dell’Amministratore pro tempore, gli eredi di SOBRIO Giovanni, nonché PASTORINO Andrea Eugenio, SANSONI Christine, ACCHIARDI Giancarlo (in qualità di procuratore generale di RAMELLA Lea), DE PIRRO Enrica Maria, FORTINI Zita (in proprio e per la figlia minore DE PIRRO Elettra), FRANZIA Maria Teresa, MOLINARI Laura, TORELLI Renato, TISSONI Licia, MAZZUCCO Anna, BELTRAME Giovanna, BELTRAME Alessandra, BELTRAME Roberta, BELTRAME Luigi, BELTRAME Paola, ALLARA Angiolina, MARTINETTI Patrizia, MARTINETTI Franco, ROSINGANA Lorenza, SALAZAR Andreina, TISSONI Fabio e DOTTI Giovanni.

Respinte con provvedimento a verbale di udienza, una serie di eccezioni proposte dai difensori degli imputati circa la ritualità delle dette costituzioni, le parti procedevano alla discussione, all’esito della quale il Giudice emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo, e disponeva con separato decreto il rinvio di DELFINO GIOVANNI davanti al Tribunale di Savona per il delitto di falso.

Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va rilevato quanto segue.

La Pubblica Accusa ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati RIVAROSSA GIUSEPPE, ZOPPI GIOVANNI, FILIPPI GIAMPIERO, PASSALACQUA MAURIZIO, ROSSO SIMONA, FOTIA DONATO, CAROZZO ROBERTO e DELFINO GIOVANNI, ciascuno nelle rispettive qualità, ipotizzando la cooperazione colposa degli stessi nel reato di pericolo di crollo colposo o frana colposa.

Peraltro nessuna delle due ipotesi delittuose configurate ricorre nel caso di specie.

Invero, (sulla base della copiosa documentazione acquisita agli atti, delle motivate e condivisibili conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero e



delle obiettive risultanze delle indagini della Polizia Giudiziaria) deve senz'altro concludersi che le fessurazioni e, in genere, le lesioni riscontrate sugli immobili della Via Belvedere, frontistanti il cantiere per la costruzione delle autorimesse interrato, sono state cagionate dalla avidità e dalla superficialità degli imputati, ben delineate dai Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero.

Questi ultimi sono invero giunti alle conclusioni sopra riportate rilevando che "nel caso presente ... l'indagine geologica esperita ha mancato di mettere in luce le caratteristiche reali del sito. ... l'indagine è stata svolta senza considerare i rischi di instabilità del versante a monte e le proprietà litologiche dello scavo sono state investigate a profondità assolutamente insufficiente. Nessuna indagine è stata svolta per accertare la presenza di circolazioni idriche sotterranee". E ciò pur "in presenza di una geomorfologia complessa di sito, di indicazioni storiche, regimi vincolistici del territorio e normativa urbanistica cogente ... che imponevano o, quanto meno, consigliavano un maggior livello di attenzione". "Il progetto, quindi – continua la relazione – è stato sviluppato sulla base di informazioni incomplete ed imprecise, circa la geologia e le caratteristiche litotecniche", mentre "le verifiche svolte nel progetto circa la stabilità del versante a monte non appaiono avere comunque colto la complessità della situazione" e "durante lo svolgimento dei lavori sono state ... sottovalutate alcune evidenze, prime fra tutte la posizione di alcuni degli edifici rispetto agli scavi e la distribuzione dei primi danni ad essi prodotti che, nel loro complesso, avrebbero dovuto sollecitare una maggiore prudenza, stimolando alla riconsiderazione delle originarie scelte progettuali" (cfr. pagine 42 e 43 dell'elaborato tecnico).

Se tali motivate e condivisibili considerazioni sono di auspicio per il riconoscimento di un congruo risarcimento in favore dei soggetti danneggiati nella competente sede civile, la situazione venutasi a creare, quale delineata dagli stessi consulenti tecnici, non pare peraltro essere sufficiente innanzitutto ad integrare il reato previsto e punito dagli artt. 426 e 449 C.P. (frana colposa): ciò in quanto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, "non può costituire frana qualsiasi smottamento, dovendo il fenomeno assumere, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento" (cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. Pen., Sez.IV, 3 aprile 2008 n.13947, 3 febbraio 2004 n.4040 e Sez.I, 26 gennaio 1994 n.750), mentre nel caso che ne occupa – fortunatamente – tale non risulta essere stata la condizione del sito, essendo stati riscontrati "movimenti di scivolamento dell'ammasso di terreno su cui gli edifici" interessati dalle lesioni sono fondati, alla fine idoneamente contrastati attraverso l'effettuazione di opere di messa in sicurezza.

Per quanto d'altra parte riguarda il reato di cui agli artt. 449 e 434 C.P. pure ipotizzato, la scrivente non ritiene di discostarsi dal granitico orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di reati contro l'incolumità

pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 c.p.) è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art.434, comma I, c.p.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art.434" (così, fra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 7 agosto 2009 n.2837, 17 maggio 2006 n.4675; Sez.I, 29 ottobre n.47475 e Cass. Pen., Sez. IV, 9 marzo 2009 n.18977, la quale ultima ha statuito che "le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'art.449 c.p., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come il disfacimento dell'opera").

La pronuncia da ultimo citata (nella quale la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo) ben si attaglia al caso che ne occupa, in riferimento al quale non rimane pertanto che dichiarare non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine al delitto di cui in epigrafe perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Letto l'art. 425 C.P.P.

#### DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di RIVAROSSA GIUSEPPE, ZOPPI GIOVANNI, FILIPPI GIAMPIERO, PASSALACQUA MAURIZIO, ROSSO SIMONA, FOTIA DONATO e CAROZZO ROBERTO in ordine alla imputazione loro ascritta in epigrafe nonché a carico di DELFINO GIOVANNI per il reato a lui contestato sub A) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Savona, 4 luglio 2012.

IL GIUDICE  
(Dottor Fiorenza GIORGI)

TRIBUNALE DI SAVONA  
UFFICIO G.N.P. - I.O.P.

Depositato il

3/8/12

IL CANCELLIERE